ALL. CC. N. 3/2019

COMUNITA' MONTANA GENNARGENTU MANDROLISAI

Via Bulgaria, snc 08038 Sorgono (NU) Tel. 0784 - 60099/60594 fax 0784 60147 e-mail info@gennargentumandrolisai - info@pec.gennargentumandrolisai.it

Sorgono 12 Dicembre 2018

Comune di Aritzo
Data 27/12/2018
N. Prot. 0007220 / 2018
Cat. 01 Cl. 11 Fasc.

Ai Signori Sindaci

Comuni della Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai

LL.II.

Oggetto: Istituzione Centrale Unica di Committenza. Trasmissione Schema di convenzione per la gestione in forma associata. Adempimenti

Gentilissimi,

con la precedente nota del 12.12.2018 è stata trasmessa uno schema di deliberazione che indica erroneamente che i Comuni possono fare ricorso alla CUC per i lavori di importo pari o superiori a 150.000,00 euro anziché tutte le procedure di gara riguardanti i lavori senza distinzione di importo, così come previsto nella deliberazione di indirizzi del consiglio comunitario e nello schema di convenzione adottato.

Si chiede pertanto di provvedere al riguardo apportando opportuna rettifica qualora abbiate già provveduto all'approvazione con il testo in questione.

Si trasmette lo schema di deliberazione debitamente corretto.

2055 (nc

In attesa di Vs. sollecite comunicazioni, l'occasione mi è gradita per porgere Cordiali Saluti

Il Presidente Fro - Dott. Alessandro Corona -

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Titolo I, capo V del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni demandando ad essi piena autonomia nell'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione, nell'ambito dei livelli ottimali approvati dalla Regione;
- l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 .8.2000 dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e d i reciproci obblighi e garanzie;

TENUTO CONTO CHE:

- la continua evoluzione del contesto socio-economico, le riforme dell'assetto politico amministrativo del paese nonché la continua evoluzione giuridica e normativa specie in materia di contratti pubblici evidenziano, con sempre maggiore chiarezza, che la capacità di dare concreta attuazione a relazioni stabili di collaborazione costituisce un importante fattore strategico per lo sviluppo e il recupero di efficienza e competitività delle amministrazioni pubbliche;
- l'adesione a forme di cooperazione intercomunale è infatti occasione per innescare l'attivazione di meccanismi operativi di integrazione, atteso che la necessità di confrontarsi per individuare prassi operative e regole organizzative uniformi e l'utilizzo intensivo del lavoro di gruppo innescano importanti processi di apprendimento, di scambio e trasferimento di competenze tecniche, giuridiche e gestionali che incrementano in modo significativo il patrimonio delle conoscenze del singolo Ente;
- in tal senso lo sviluppo delle forme di interazione può considerarsi un'importante strategia per far fronte alle sempre maggiori competenze e funzioni assegnate e al costante e veloce mutamento degli strumenti tecnologici ed innovativi a disposizione per un corretto e razionale svolgimento delle attività di competenza dei Comuni;
- la costituzione di una Centrale di Committenza è l'espressione di una moderna funzione di governance nel settore dei contratti pubblici, consistente nella capacità da parte delle Amministrazioni interessate di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi comunitari e nazionali di legalità, economicità ed efficienza, senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze;

ATTESO CHE:

• il 19/04/2016 è entrato in vigore il "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici" approvato con D.Lgs. 18/04/2016, n.50;

• il 20/05/2017 è entrato in vigore il D.Lgs. 19/04/2017, n. 56, contenente disposizioni integrative e correttive del precedente D.Lgs 18/04/2016, n. 50;

CONSIDERATO che le attuali norme vigenti in materia di obbligo di centralizzazione degli acquisti di lavori, forniture e servizi per i Comuni non capoluogo di Provincia sono contenute nell'art. 37 del D.Lgs. 8/04/2016, n. 50 coordinato con il D.Lgs. 19/05/2017, n. 56 che, in particolare, al 1°e 2° comma, differenzia rispetto la previgente normativa, la soglia di importo oltre la quale i Comuni non capoluogo di Provincia sono obbligati ad utilizzare forme di centralizzazione degli acquisti per gli affidamenti dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, restando confermati gli altri obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;

RILEVATO che la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai con nota prot. n. ____ del 12/12/2018, ha trasmesso una bozza di convenzione, approvata con deliberazione del Consiglio Comunitario n. 92 del 30.11.2018, per l'istituzione, presso il medesimo Ente, della Centrale Unica di Committenza con i Comuni del territorio che intendono aderire;

VISTO lo schema di convenzione proposto, avente ad oggetto la gestione in forma associata dei compiti e delle attività connesse in materia di gare per l'affidamento dei lavori e per le acquisizioni di beni e servizi di competenza degli Enti, regolate dal D. Lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici e s.m.i.

PRESO ATTO che l'ambito di operatività della C.U.C. è relativo all'affidamento di lavori pubblici, forniture e servizi, secondo le procedure previste dalla normativa vigente;

CHE i Comuni aderenti ricorrono alla C.U.C. per l'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore a € 40.000, e per l'affidamento di lavori;

CHE al di sotto degli importi indicati, la C.U.C. opera per i servizi di valenza intercomunale esistenti o di futura istituzione tra i Comuni ricadenti nella Comunità Montana e fatte salve eventuali altre richieste da valutarsi;

CHE le funzioni di Ente Capofila saranno espletate dalla Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai;

ATTESO che ciascun Comune convenzionato sostiene i costi diretti (contributo ANAC, pubblicazioni, etc.) riguardanti le procedure di affidamento richieste, mentre per le spese di gestione e funzionamento ciascuno versa una quota annua che sarà determinata sulla base di un piano di spesa previsionale predisposto dalla Conferenza dei Sindaci ed approvato dal Consiglio della Comunità Montana sulla base dei seguenti criteri: una quota fissa calcolata in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune al 31 dicembre ed una quota variabile calcolata sulla base dell'effettivo svolgimento delle gare, distinta per tipologia, numero e importo;

RITENUTO che il citato schema di convenzione sia conforme alle esigenze di questo Comune; CONSIDERATO che tali accordi potranno essere riesaminati anche alla luce di un eventuale evoluzione del quadro legislativo di riferimento;

RITENUTO di dover instaurare, per le valutazioni di cui sopra e per motivi di economia del procedimento, l'accordo convenzionale con la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai e i Comuni del territorio che aderiranno per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione in aderenza a quanto disposto dal "codice dei contratti pubblici" D.Lgs. del 18/04/2016 n.50, approvandone lo schema dell'atto convenzionale all'uopo predisposto ed allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale composto da 25 articoli;

ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità della presente proposta di deliberazione previsti dall'art. 49, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

Esperita la seguente votazione palese, il cui esito viene proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale

Con voti

DELIBERA

- 1. di aderire, per le motivazioni riportate in premessa, alla istituzione della Centrale Unica di Committenza per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione in aderenza a quanto disposto dal "codice dei contratti pubblici" D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, approvandone lo schema dell'atto convenzionale all'uopo predisposto ed allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale composto da 25 articoli;
- 2. di stabilire che la durata è a tempo indeterminato a far data dalla sottoscrizione della medesima;
- 3. di stabilire che le funzioni di Ente Capofila saranno espletate dalla Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai;
- 4. di stabilire che la Centrale Unica di Committenza avrà sede presso la Comunità Montana a Sorgono;
- 5. di autorizzare il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione della Convenzione in argomento;
- **6.** di riservarsi di riesaminare la presente decisione anche alla luce di un eventuale evoluzione del quadro legislativo di riferimento;
- 7. Di demandare a successiva determina del Responsabile del Servizio competente l'impegno relativo alla spesa annua che farà capo a questo Comune e l'inserimento della stessa sul bilancio di previsione 2019/2021.

Quindi, con distinta e separata votazione palese, il cui esito viene proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale

Con voti

Il CONSIGLIO COMUNALE

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, al fine di provvedere quanto prima alla sottoscrizione della convenzione per la costituzione della Centrale di Committenza